

# S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento  
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019  
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona  
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

## II DIRETTORE GENERALE

Determina n. 85 del 08-07-2022

Registro generale dei decreti e delle determine n. 85 del 08-07-2022

**Oggetto: Liquidazione spese legali a favore del Sig. Ingaglia Ignazio e per esso al legale antistatario avv. Giunta Raimondo, liquidate con la sentenza della CTP n° 1186/02/21- (accertamento comune di Siculiana)**

### Premesso:

- che con atto Rep. n. 17911 del 09/12/2013 i comuni di Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, S. Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Siculiana, compreso la provincia di Agrigento, hanno costituito la società consortile a responsabilità limitata denominata "SRR ATO n.4 Agrigento Provincia Est" (SRR);
- che lo statuto della suddetta SRR, come modificato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 31/07/2017 prescrive, tra le altre cose, all'art.5 lett. l), che "Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei Comuni, ivi comprese quelle di riscossione del tributo e/o tariffa per i servizi di igiene ambientale e/o connessi/collegati.
- in data 15.12.2017 e in data 28.11.2018 la SRR ATO 4 Agrigento Provincia Est ha notificato gli avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione TARSU/TIA 2011/2012 ai contribuenti accertati;

### Considerato

- che alcuni dei contribuenti accertati, hanno promosso ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale, CTP, avverso il provvedimento notificato;

### Dato atto

- la Commissione Tributaria Provinciale ha emesso la sentenza n 1186/02/21 e che la stessa ha avuto esito sfavorevole alla SRR ATO 4 AG EST;
- che è necessario provvedere alla rifusione delle spese legali liquidate con la sentenza sopra indicata;

**Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società (CdA) n.7 del 07/04/2017 con la quale il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, è stato nominato Direttore Generale della SRR;

## Visti

- La deliberazione del CdA della SRR n.7 del 07/04/2017 di nomina del direttore generale della SRR;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società, di cui al verbale n°8 del 27/07/2021, con la quale ha proceduto ad attribuire specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto Direttore Generale n.q., tra le quali rientrano quelle oggetto della presente determinazione;
- Il d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- la sentenza **1186/02/21** emessa dalla CTP;
- la nota spese inviata dal legale antistatario al ns prot° 1567/22;

## Dato atto che:


- l'importo relativo alle spese legali alle quali è stata condannata la Società, scaturenti dalla sentenza in oggetto indicata, ammonta a complessivi € 250,00 oltre accessori previsti per legge;

Per quanto sopra esposto,

## DETERMINA

- di procedere alla liquidazione delle spese legali liquidate con la sentenza n° **1186/02/21** emessa dalla CTP in favore del Sig. Ingaglia Ignazio e per essa al legale antistatario avv. **Raimondo Giunta**, per l'importo complessivo di € **260,00** comprensivo di oneri previsti per legge come da nota spese al ns prot 1567/22;
- di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, come indicato nella nota spese, alle seguenti coordinate: **IT 30S 07601 166 00001024886556** intestato a **Giunta Raimondo** ed acceso presso Poste Italiane;
- di notificare il presente provvedimento ai responsabili dell'ufficio tributi e dell'ufficio contabilità della Società, per tutti gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 d.lgs.50/2016;

Il Direttore Generale  
Dr. Claudio Guarneri



## Dettaglio E-mail

Mittente: raimondogiunta@pec.it

Destinatari: srrato4@legalmail.it

Inviata il: 21-02-2022 alle: 19:10 Num. Protocollo: 0001567 del: 22-02-2022

Ricevuta il: 21-02-2022 alle: 19:10

Scaricata il: 22-02-2022 alle: 7:54

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notifica sentenza n.1186 dei 18.05.2021-01.07.2021 CTP Agrigento

---

*Lipio*



**AVV. RAIMONDO GIUNTA**  
Via Piersanti Mattarella 305/I – Agrigento  
Cell. 320-8287028; Pec: raimondogiunta@pec.it  
(C.F.GNTRND79E05494B; P.Iva: 01920800891)

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO  
SENTENZA N.1186/2021- pubbl. il 01/07/2021

Sig. Ingaglia Ignazio contro S.R.R. ATO 4 AG

DISTINTA SPESE E COMPENSI PROFESSIONALI LIQUIDATI IN SENTENZA

- Compenso professionale netto	€	217,39
- Spese generali ex art. 13 (15% sul detto compenso)	€	32,61
- Cassa Avvocati (4% su € 250,00)	€	<u>10,00</u>
<b><i>Totale generale s.e.o.</i></b>	<b>€</b>	<b>260,00</b>

\* La suddetta somma dovrà essere versata in distrazione direttamente al difensore Avv. Raimondo Giunta tramite bonifico al seguente indirizzo IBAN: IT 30S 07601 166 00001024886556 intestato a Raimondo Giunta ed acceso presso Poste Italiane Spa.

**n.b.** Si dichiara che il sottoscritto appartiene al regime fiscale forfettario, e pertanto, non è soggetto al versamento dell'IVA né alla ritenuta di acconto.

Agrigento li 16 .02.2022

**Avv. Raimondo Giunta**



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI AGRIGENTO SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                  |                 |                   |
|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>ZUCCHETTO</u> | <u>CESARE</u>   | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>DI CARLO</u>  | <u>GIUSEPPE</u> | <u>Relatore</u>   |
| <input type="checkbox"/> | <u>DAVICO</u>    | <u>ALBERTO</u>  | <u>Giudice</u>    |
| <input type="checkbox"/> | .....            | .....           | .....             |
| <input type="checkbox"/> | .....            | .....           | .....             |
| <input type="checkbox"/> | .....            | .....           | .....             |
| <input type="checkbox"/> | .....            | .....           | .....             |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1351/2019  
depositato il 17/06/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 20120000011922 TARSU/TIA 2012  
contro:  
SICULIANA COMUNE  
PIAZZA BASILE 23 92010 SICULIANA

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 20120000011922 TARSU/TIA 2012  
contro:  
S.R.R.A.T.O.N.4 AGRIGENTO  
PIAZZA ALDO MORO N.1 92100 AGRIGENTO

**difeso da:**  
TERMINI CONCETTA MARIA RITA  
VIA REGINA ELENA, 52 92023 CAMPOBELLO DI LICATA

**proposto dal ricorrente:**  
INGAGLIA IGNAZIO  
VIA ROMA 2 92010 SICULIANA AG

**difeso da:**  
GIUNTA RAIMONDO  
EUROPA 2 92010 SICULIANA AG

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1351/2019

UDIENZA DEL

18/05/2021 ore 15:30

N°

1186/2021

PRONUNCIATA IL:

18 MAG. 2021

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

01 LUG. 2021

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
DI ANGELO RITA

## I FATTI DI CAUSA

Con ricorso iscritto al N. 1351/19 del R.G. dei ricorsi il sig. Ignazio Ingaglia , qualificato come in atti , rappresentato e difeso dall'avv. Raimondo Giunta, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 20120000011922 del 16/11/2018 emesso dal Comune di Siculiana. Con tale avviso di accertamento , notificato in data 29/12/2018 , l'Ente locale ha richiesto il pagamento della somma di € 595,95 , comprensiva di sanzioni ed interessi a titolo di imposta TARSU non versata per l'anno 2012 .

Il ricorso , azionato ex art. 17/bis del D.lgs n. 546/92 è stato notificato sia al Comune di Siculiana che a S.R.R. A.T.O. n. 4 Agrigento a mezzo pec in data 26/02/2019 ed è stato depositato presso la segreteria di questa Commissione Tributaria in data 17/06/2019.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1. *Decadenza del Comune dal potere di richiedere il pagamento del tributo.*
2. *Intervenuta abrogazione della TARSU a partire dal 2010.*
3. *Erroneità nel calcolo delle sanzioni, interessi e tributi applicati ;*
4. *Contraddittori e/o insufficiente indicazione dell'ufficio ove notificare il ricorso ;*
5. *Omessa indicazione della data e relata in bianco nella copia dell'avviso consegnato al destinatario.*

Si è costituita la S.R.R. A.T.O. n. 4 Agrigento tramite l'avv. Concetta Termini con controdeduzioni depositate in data 13/09/2019 sostenendo la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato e contestando puntualmente a tutte le argomentazioni difensive. In data 12/05/2021 parte ricorrente ha depositato nota di trattazione scritta con giurisprudenza di questa Commissione.

Alla pubblica udienza del 18.05.2021 la causa veniva attratta in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Così riassunte le posizioni delle parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso e della regolarità del contraddittorio può procedersi all'esame dello stesso analizzando in via prioritaria :

### ***I. L'eccezione di decadenza del Comune dal diritto alla riscossione .***

La prescrizione e decadenza sono istituti previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 2934 e 2964 del codice civile che sanzionano un atteggiamento inerte di un soggetto. La prima di natura sostanziale attiene ad un diritto ; la seconda di natura

procedurale attiene all'esercizio di potere/azione. In materia tributaria la legislazione spesso prevede termini di decadenza, mentre solo in rare occasioni si parla di prescrizione, valendo al riguardo in via generale le regole civilistiche. Solo per ricordarne alcuni : il potere di accertamento; il potere di iscrizione a ruolo ; il potere di liquidazione etcc. Orbene vertendo la controversia in tema di accertamento *l'istituto giuridico di riferimento è la decadenza*, per evitare la quale l'ente impositore deve esercitare tale potere di accertamento entro un determinato tempo. Per i tributi locali la disciplina è prevista dall'art. 1/161 dalla legge n. 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) che così recita : ".....Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati , **a pena di decadenza**, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. " ( *Sul termine quinquennale della decadenza/prescrizione dei tributi locali la giurisprudenza è ormai concorde. -Cass. sent. n. 27317 del 24/10/2019 ; n. 20956 del 6/8/2019 ; Cass. Civ. n. 9445/2017* ). Nel caso in esame e cioè in materia di TARSU il riferimento normativo è l'articolo 70 comma del D.lgs n. 507/93 che così recita : " I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, **entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione**, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune..."

La S.R.R. A.T.O. N. 4 di Agrigento nelle sue controdeduzioni sostiene che l'interpretazione da dare alla norma " *va intesa come 20 gennaio successivo all'occupazione effettuata in dato anno solare. In particolare per la TARSU anno 2012 il contribuente aveva l'obbligo di denunciarsi entro il 20.01.2013* " ; cioè qualunque sia la data dell'occupazione nell'anno solare la denuncia va fatta entro il 20 gennaio dell'anno successivo. Non sembra questa l'interpretazione che ha dato la Suprema Corte di Cassazione con numerosi arresti giurisprudenziali .

Invero al contrario di quanto sostenuto dalla resistente l'interpretazione della Suprema Corte è quella che va differenziato il caso in cui la detenzione o occupazione dei locali è in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva. Nel primo caso, in cui la dichiarazione va evidentemente effettuata entro il 20 gennaio dell'anno appena iniziato, il termine di decadenza quinquennale di cui all'art. 1 comma 161 della I. n. 296/2006 decorre dal medesimo anno, mentre solo nel secondo caso esso decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo. Va escluso , dunque, stante la chiarezza testuale del dato


normativo, che il termine del 20 gennaio sia sempre riferito all'anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell'imposta dovevano essere effettuati. (Cass. 12795/2016; Cass. 22224/2016; sent. n. 832 del 21/10/2019 ; sent. n. 3058/2019). L'orientamento della Corte di Cassazione è stato seguito da numerosi Giudici di merito tra cui anche da questa Commissione. Nel caso in esame che l'occupazione esistesse già al 1 gennaio 2012 è acclarata dal fatto che è lo stesso Ente impositore a richiedere l'imposta dall'inizio dell'anno ( e non dal 21 gennaio o data successiva ) con la conseguenza che il termine decadenziale dei cinque anni previsto dalla richiamata normativa entro cui potere esercitare il proprio potere impositivo scadeva con il 31/12/2017. Dagli atti risulta che l'avviso di accertamento è stato notificato in data 29/12/2018 ( data peraltro non contestata dal resistente) e quindi oltre i termini di legge. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso merita accoglimento e conseguentemente va dichiarata la nullità dell'avviso di accertamento impugnato . La sopracitata declaratoria di nullità assorbe tutte le altre eccezioni sollevate nel presente ricorso. Le spese che seguono alla soccombenza e poste carico del resistente possono quantificarsi in complessive € 250,00 , comprensive della maggiorazione di cui all'articolo 15/2-septies del D.lgs n. 546/92, oltre iva e contributi se dovuti con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna la S.R.R. A.T.O. N. 4 di Agrigento al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano , come in motivazione, in € 250,00 oltre iva e contributi se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario .

Così deciso, Agrigento 18.05.2021

IL GIUDICE ESTENSORE



IL PRESIDENTE



**RELATA DI NOTIFICA****(Ai sensi dell'art. 3-bis legge n. 53/94)**

Io sottoscritto **Avv. Raimondo Giunta** (Cod. Fisc. GNTRND79E05A494B), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Agrigento, in ragione del disposto della legge n. 53/94 e ss.mm., quale difensore e procuratore del sig. Ingaglia Ignazio, in relazione al procedimento tributario già pendente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento (R.G. n.1351/2019 Sez. 2°) e definito con sentenza n.1186 dei 18.05.2021-01.07.2021, notifico la citata sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento ha accolto il ricorso e condannato la Srr Ato Ag 4 al pagamento delle spese legali in favore del difensore distrattario, unitamente all'attestazione di conformità del 15.02.2022, ed alla presente relata di notifica, affinché ne abbia legale conoscenza, a:

- **S.R.R. ATO N.4 – Agrigento**, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, con sede legale in Piazza Aldo Moro n.1, tramite invio al suo indirizzo di posta elettronica certificata: srrato4@legalmail.it (pubblicato sul proprio sito istituzionale e nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico INI-PEC).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3-*bis*, comma 2 e art. 6, comma 1 legge n. 53/94, nonché dell'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm., io sottoscritto difensore e procuratore Avv. Raimondo Giunta attesto la conformità della copia informatica degli atti che si notificano agli originali cartacei e digitali in mio possesso.

Atto sottoscritto digitalmente con estensione pdf.p7m.

Agrigento, li 21/02/2022 **Avv. Raimondo Giunta**

### **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il sottoscritto **Avv. Raimondo Giunta**, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Agrigento, quale difensore e procuratore del Sig. Ingaglia Ignazio, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, conv. in L.221/2012, in relazione al procedimento tributario già pendente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento (R.G. n.1351/2019, Sez. 2°) e definito con sentenza n. 1186 dei 18.05.2021/01.07.2021, non appellata e già passata in giudicato

### **ATTESTO**

che le copie informatiche della sentenza n.1186 dei 18.05.2021/01.07.2021, estratta telematicamente dal portale della giustizia tributaria; dell'attestazione di passaggio in giudicato del 15.02.2022, rilasciata dal Direttore ad interim Roberto Agrò, sono conformi ai corrispondenti originali in mio possesso.

Atto sottoscritto digitalmente con estensione pdf.p7m.

Siculiana, li 16.02.2022

**Avv. Raimondo Giunta**



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
AGRIGENTO

Oggetto : Richiesta attestazione passaggio in giudicato - Sentenza n. 1186/02/2021 emessa il 18/05/2021 e depositata l' 1/07/2021 – Ricorrente: Ingaglia Ignazio

Visti gli atti d'ufficio;  
Considerato che alla data odierna non sono stati prodotti atti di Costituzione relativi ad eventuale gravame di Secondo Grado

ATTESTA

Il passaggio in giudicato della Sentenza n. 1186/02/2021 RGR. 1351/2019 , a nome di Ingaglia Ignazio emessa il 18/05/2021 e depositata l' 1/07/2021.

Agrigento 15/02/2022

Il Direttore/ad interim

Roberto Agrò